

REGOLAMENTO INTERNO

(a completamento di quanto indicato nello Statuto e nel codice etico)

PREMESSA

ART. 1

Il presente Regolamento Interno disciplina l'organizzazione delle attività dell'Associazione e individua ruoli e compiti dei soci al fine di delineare, nel dettaglio, le linee organizzative e operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto.

Il Regolamento Interno è proposto dal Consiglio Direttivo, e approvato dall'assemblea dei Soci.

Il Regolamento entra in vigore dall'approvazione di cui sopra e non ha effetto retroattivo, così per tutti gli articoli, emendamenti o aggiunte che verranno effettuati successivamente all'approvazione dello stesso.

Il Regolamento è fonte subordinata allo Statuto, e dunque non può modificarne le disposizioni.

Per quanto non indicato espressamente, si fa riferimento allo Statuto dell'Associazione Tonglen e al Codice Etico.

SOCI

ART. 2

Ai sensi dell'Art. 6 dello Statuto, per essere accolti come associati è necessario aver compilato e sottoscritto l'apposita domanda di ammissione a socio, la quale comprende:

- l'autorizzazione al trattamento ed uso dei dati personali
- la clausola di presa visione e accettazione dello Statuto, del Codice Etico e del presente Regolamento.

Ogni associato è tenuto al versamento di una quota associativa fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Per i nuovi soci, la quota va corrisposta per intero nel momento in cui si associano.

La quota associativa annuale è rinnovabile entro il 31 gennaio.

I soci che non sono in regola con i pagamenti di dette quote perdono la qualifica di "associati".

È previsto un ritardo massimo di 15 gg.

Per ulteriori informazioni sui diritti e doveri degli associati, si rimanda allo Statuto.

ART. 3

Tutti gli associati si impegnano a:

- evitare comportamenti che in qualsiasi modo possano arrecare danni, materiali e non, al nome, alla reputazione dell'Associazione e/o ai locali messi a disposizione;
- tenersi informati delle attività sociali e partecipare alla vita associativa;
- riferire al Consiglio Direttivo tutte le problematiche incontrate nello svolgimento dell'attività al fine di contribuire al continuo miglioramento dell'attività stessa;

- prestare la propria attività in modo proattivo, nel rispetto delle delibere dell'Assemblea;
- comunicare un'eventuale inidoneità psico-fisica in relazione all'attività da svolgere;
- condividere le finalità dell'Associazione.

Il socio volontario inoltre:

- garantisce continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all'interno della propria Associazione;
- non si presenta autonomamente in eventuale struttura sanitaria senza che il suo servizio sia prima stato concordato dall'Associazione con la struttura;
- si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato;
- non parteciperà a manifestazioni/feste/convegni politici rappresentando l'Associazione, se non concordato preventivamente con il Consiglio Direttivo della stessa.

ART. 4

La mancata osservanza dell'Art. 3 di cui sopra da parte dell'associato, comporta la sospensione e/o l'esclusione dall'Associazione per decisione del Consiglio Direttivo; è prevista dallo Statuto la possibilità di ricorso all'Assemblea da parte del Socio oggetto di tale provvedimento.

ART. 5

Secondo quanto stabilito dall'Art. 7 dello Statuto, si dettagliano qui ulteriormente le cause di sospensione e/o esclusione.

Costituisce causa di esclusione:

- la sentenza di condanna in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale;
- l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l'alcolismo;
- l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.;
- una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione;
- una condotta sconveniente e pregiudizievole presso coloro ai quali si presta l'attività associativa;
- la formazione di un'associazione con le medesime finalità della presente;
- la formazione di "Consigli Direttivi alternativi" in seno ad un gruppo operante all'interno dell'Associazione;
- l'utilizzo di fondi devoluti all'Associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Costituisce causa di sospensione:

- violazione di una qualsiasi misura di sicurezza;
- raccolta di fondi non autorizzata dal Consiglio Direttivo;

- utilizzo di loghi o materiale riconducibile all'Associazione senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

ART. 6

Ogni associato è tenuto al versamento di una quota associativa fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Per i nuovi soci, la quota va corrisposta per intero nel momento in cui si associano.

La quota associativa annuale è rinnovabile entro il 31 gennaio.

I soci che non sono in regola con i pagamenti di dette quote perdono la qualifica di "associati".

È previsto un ritardo massimo di 15 gg.

ART. 7

Secondo quanto stabilito dall'Art. 10 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. Essi sono tenuti a partecipare alle riunioni indette, in proprio o per delega e possono partecipare alle votazioni.

ART. 8

Si specificano le tipologie del lavoro volontario degli associati (Art.5 dello Statuto Associativo), ricordando che tutti gli associati di una ODV sono di fatto dei volontari:

- **Socio volontario ordinario:**

sono considerati "volontari ordinari":

- i soci che garantiscono il servizio di pratica meditativa a distanza, agendo dal proprio domicilio, avendo ricevuto apposita formazione.
- i soci che si occupano della gestione della sede o del luogo in cui si organizza un evento, del pagamento delle bollette, della vendita di libri o altri servizi.

La domanda di ammissione a socio volontario ordinario può essere presentata da qualsiasi persona maggiorenne che condivida la missione associativa e ne vuole sostenere l'attività con la propria quota.

- **Socio volontario in formazione:** sono considerati "in formazione" i soci ordinari che seguono la formazione e l'addestramento in quanto aspirano a diventare parte integrante dell'équipe di accompagnatori. A loro sarà richiesto un contributo integrativo straordinario, come da programmazione didattica, per ciascuna parte di formazione a cui vorranno iscriversi. L'attestato di frequenza verrà rilasciato solo a coloro che avranno partecipato almeno al 75% delle ore previste. Possono partecipare agli accompagnamenti seguiti da un "tutor", scelto fra i soci accompagnatori confermati.
- **Socio volontario accompagnatore:** è parte integrante dell'équipe e partecipa attivamente alle attività di accompagnamento. I soci volontari ordinari che desiderino frequentare taluni corsi di formazione organizzati dall'Associazione, saranno esentati dal contributo economico alle edizioni successive alla prima.

Si diventa soci accompagnatori dopo aver integralmente seguito la formazione

offerta da Tonglen o eventuali formazioni equipollenti, in base a una decisione presa a maggioranza dall'équipe degli accompagnatori. La stessa regola vale per i **soci accompagnatori tirocinanti**, accolti da Tonglen in base alla richiesta della loro scuola di appartenenza.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 9

Le persone estranee all'Associazione non possono presenziare allo svolgimento dell'Assemblea, ma dei consulenti possono partecipare al Consiglio Direttivo su suo invito.

ART. 10

I membri del Consiglio Direttivo, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio, non è possibile delegare un altro Consigliere.

Le decisioni vengono prese:

- mediante votazione per alzata di mano
- per scrutinio segreto.

ART. 11

In caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico di collaboratori e/o dipendenti, la competenza spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

In caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli associati, la competenza spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità, per il sanzionato, di ricorrere in Assemblea.

In caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico del Consiglio Direttivo, la competenza spetta ad un Collegio istituito appositamente dall'Assemblea dei Soci in riunione Straordinaria.

IL SERVIZIO VOLONTARIO

ART. 12

Ogni attività di accompagnamento è svolta da un team di accompagnatori composto da 2-3 elementi (detto mini équipe) che dovrà riportare all'intera équipe l'andamento dell'accompagnamento stesso, la sua evoluzione o conclusione. I report, resi anonimi, diventano poi materia di studio per i futuri accompagnatori.

ART. 13

Come stabilito dall'Art.17 del D.Lgs 117/2017, ogni volontario ha diritto al rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento dell'attività di volontariato. Sono vietati rimborsi di tipo forfettario. I rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro

presentazione di giustificativi o autocertificazione e comunque, dovranno essere stati preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, in base alle delibere dell'Assemblea dei Soci.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo può emanare provvedimenti disciplinari nei confronti del Volontario che risultasse inadempiente al presente Regolamento. I provvedimenti disciplinari prevedono:

- richiamo verbale, nel caso di inadempienze giudicate di lieve entità;
- richiamo scritto, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già provveduto a richiamare verbalmente, e senza esito, l'interessato;
- sospensione temporanea dal servizio, nel caso di reiterate inadempienze giudicate di lieve entità e per le quali si è già provveduto a richiamare in forma scritta, e senza esito, l'interessato;
- esclusione, nel caso di inadempienze gravi e lesive dello spirito associativo e dei principi sanciti dallo Statuto Sociale e dal Codice Etico, che comporta la perdita dello status di associato.

Per tutti i provvedimenti disciplinari è il Consiglio Direttivo a deliberare, entro 30 giorni dalla segnalazione, l'entità della sanzione, misurata in base alla gravità delle inadempienze di volta in volta riscontrate. È obbligatorio darne comunicazione in forma scritta al Presidente e all'interessato, con modalità che ne comprovino l'avvenuta ricezione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica o ruolo ricoperti tanto all'interno dell'Associazione quanto al suo esterno, per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi, o i suoi eredi, non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate.

ART. 15

Durante la sua attività, il volontario può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente, e al Codice etico. Il volontario si assume la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra espresso.

ART. 16

Il volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del Decreto 117/2017. In caso di sinistro, egli deve presentare all'Associazione notifica dell'accaduto, esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza. L'inizio dell'operatività del volontario è subordinato alla comunicazione allo stesso dell'attivazione di idonea copertura assicurativa.

Nel momento in cui viene redatto il presente Regolamento non risulta emanato il Decreto Attuativo di cui all'articolo sopra citato, decreto che disciplinerà la materia assicurativa e al quale i soci si dovranno attenere.

COLLABORATORI E PERSONALE RETRIBUITO

ART.17

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

ART. 18

L'Associazione può avvalersi di collaboratori a progetto e/o professionisti esterni al fine di garantire la corretta gestione dei servizi e la loro continuità nel tempo.

ART. 19

I diritti del personale retribuito e dei collaboratori sono enunciati nelle normative di Contrattazione Collettiva e nelle leggi nazionali e regionali che regolano i rapporti di lavoro, alle quali si rimanda.

SERVIZI E PROGETTI

ART. 20

L'Associazione, per la sua natura sancita dallo Statuto, opera sul territorio promuovendo le sue finalità che hanno nella gratuità uno dei principi fondanti.

ART. 21

L'Associazione può altresì organizzare servizi destinati ai propri associati che prevedano, per questi ultimi, una quota di iscrizione, finalizzata all'autofinanziamento delle attività promosse e/o al reperimento di fondi da reinvestire nello sviluppo di particolari progetti.

ART. 22

Ogni Volontario deve utilizzare la sede solo per gli scopi statutari. L'accesso alla sede è riservato agli associati e ai richiedenti di accompagnamento. Eventuali deroghe saranno disposte dal Presidente o suo delegato.

ART. 23

Tutte le comunicazioni ed informazioni sulle attività sociali previste vengono comunicate a tutti gli associati sul sito internet e/o nelle bacheche dell'Associazione, ivi comprese quelle digitali, telefoniche (come whatsapp) e relative ai social media.

ART. 24

La gestione degli acquisti del materiale e le disposizioni sulle spese per l'organizzazione dell'attività interna è demandata alla Segreteria dell'Associazione, rispettando quanto indicato nei budget già visionati ed approvati dal Consiglio Direttivo. Spese non previste e di lieve entità (inferiore ai 200,00 Euro) possono essere effettuate previa autorizzazione del Presidente. Se di importo maggiore, è necessaria l'approvazione e la conseguente deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare, mediante atto deliberativo, le norme operative del presente Regolamento, nei limiti statutari, nell'interesse di un sempre migliore funzionamento dell'Associazione.

ART. 26

La sede dell'Associazione è attualmente in uso comune con l'associazione Rigpa, pertanto è fatto obbligo all'aspirante Socio di sottoscrivere l'accordo preso con detta Associazione.

ART. 27

Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente Regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il presente Regolamento è subordinato allo Statuto dell'ODVTonglenETS e al Codice Civile.

Torino, il _____